

DELIBERA N. 138/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione Lista Consumatori
nei confronti della società R.T.I. S.p.a.
(Emittente televisiva Canale 5)
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22
febbraio 2000, n. 28
(5 maggio - 31 maggio 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 9 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuto in data 3 giugno 2004 (prot. n. 254/EE/04/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei confronti della società R.T.I. S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei telegiornali e nelle trasmissioni di approfondimento previste nel palinsesto dell'emittente televisiva nazionale *Canale 5*, nel periodo dal 5 maggio al 31 maggio 2004, si evidenzia costantemente l'assenza dei candidati della lista esponente nel corso della campagna per le elezioni europee, rispetto alla presenza assicurata ad altri candidati e ad altre liste, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso - Ufficio Garanzie* dell'Autorità (nota in data 3 giugno 2004 (prot. n. 265/EE/04/NA), pervenute in data 7 giugno 2004 (prot. n. 284/EE/04/NA), nelle quali l'emittente televisiva eccepisce l'infondatezza dell'esposto, rilevando che:

1. *alla stregua delle disposizioni vigenti in materia di "par condicio", la partecipazione di tutti i soggetti politici è prescritta nei programmi di approfondimento informativo, in cui siano prevalenti le opinioni e le valutazioni dei soggetti medesimi, risultando perciò affini ai programmi di comunicazione politica, ma non nei telegiornali e nei notiziari, che seguono gli accadimenti;*
2. *anche in tali programmi informativi, deve essere, tuttavia, riconosciuta la discrezionalità dell'emittente, che non può prescindere dal peso di ogni formazione politica, quale si manifesta sulla base dei consensi espressi dall'elettorato;*
3. *a tal fine, si segnalano, per tabular, le presenze e gli interventi dell'Avv. Prof. Rienzi nei programmi di approfondimento e comunicazione trasmessi dal 23 al 31 maggio 2004 dalle emittenti della concessionaria privata nazionale;*

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera a) della citata delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, in quanto forza politica che presenta, con il proprio simbolo, la lista di candidati in ambiti territoriali che interessano almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata delibera n. 58/04/CSP, in materia di informazione, secondo cui *"la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca"*; e lettera c) della medesima delibera, recante *"fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio"*;

CONSIDERATO che con il provvedimento n. 84/04/CSP del 25 maggio 2004 l'Autorità, pur archiviando gli atti con riferimento alla specifica trasmissione oggetto dell'esposto, aveva invitato *"la società R.T.I. S.p.A., emittente televisiva nazionale Canale 5, ad assicurare nella programmazione dell'informazione relativa al successivo periodo di campagna elettorale la scrupolosa osservanza della citata delibera 58/04/CSP ai fini della effettiva, equilibrata presenza di tutte le liste che risultano candidate"*;

VISTO che l'esposto in questione si riferisce, contrariamente a quello precedente, al periodo della campagna elettorale europea che va dal 5 maggio al 31 maggio 2004;

RITENUTO opportuno, ai fini della valutazione dell'andamento della programmazione dell'informazione televisiva, procedere ad una verifica d'ufficio sulla base dei dati di monitoraggio disponibili fino al 7 giugno 2004;

RILEVATO che dai dati disponibili forniti dal Centro d'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva risulta che l'emittente televisiva in questione non ha debitamente assicurato, nei confronti del soggetto esponente, un'adeguata presenza negli spazi informativi rispetto ad altri soggetti politici, tale da garantire l'effettiva applicazione di quanto previsto dalla delibera n. 58/04/CSP;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 8, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, attesa anche l'esiguità del restante periodo di campagna elettorale;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. la società R.T.I. S.p.A., emittente televisiva nazionale *Canale 5*, con sede in Roma, Via del Nazareno, 8, cap. 00187, al fine di ristabilire un equilibrio informativo volto a garantire la concreta attuazione della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, deve assicurare nei restanti giorni della campagna per le elezioni europee:

a) la presenza qualificata della lista denunciante all'interno di uno dei programmi di approfondimento della testata giornalistica Canale 5, nel rispetto dell' articolo 8, comma 1, lettera c), della citata delibera n. 58/04/CSP;

- b) un'adeguata rappresentazione, all'interno dei notiziari della testata giornalistica La7, delle posizioni e dei programmi elettorali della lista medesima, nel rispetto dell' articolo 8, comma 1, lettera b), della citata delibera n. 58/04/CSP;
2. dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Dipartimento Garanzie e Contenzioso – Ufficio Garanzie - Centro Direzionale - Isola B5 – Torre Francesco 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

Napoli, 9 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto
deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian